

---

**Comune di SAN ZENONE AL LAMBRO**  
**Provincia di MILANO**



**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO  
IDRICO MINORE E REGOLAMENTO PER LE  
ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL  
DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI  
CORPI IDRICI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
e REGOLAMENTO**

**NOVEMBRE 2012**

**dott. Marco Daguati**  
*GEOLOGO*

---

*via A. Diaz, 22 – 26845 Codogno (Lo)*  
*tel e fax 0377.433021 – portatile 335.6785021*  
*e-mail: [marco.daguati@geolambda.it](mailto:marco.daguati@geolambda.it)*

## **SOMMARIO**

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO</b> .....	4
<b>REGOLAMENTO</b> .....	6
Art. 1. Finalità ed obiettivi .....	6
Art. 2. Competenze.....	6
Art. 3. Normativa di riferimento .....	8
Art. 4. Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico .....	8
Art. 5. Canali al servizio di derivazioni irrigue o di colo .....	10
Art. 6. Obblighi dei privati .....	11

## PREMESSA

Per effetto dell'art. 1 della L. 36/94 e del successivo regolamento di applicazione (DPR 238/99), il concetto di acqua pubblica è stato innovato rispetto al vecchio T.U. n. 1775/1933, introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee.

Successivamente la L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha previsto l'obbligo di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continua a svolgere le funzioni di polizia idraulica (ex R.D. n. 523/1904), trasferendo ai comuni e ai consorzi le competenze sul reticolo idrico minore e su quello di bonifica.

Sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 "Determinazione del reticolo idrico principale..." e dell'ultima modifica di cui alla D.G.R. n. 9/2762/2011, pertanto, è stato redatto il presente studio, composto da:

1. La presente Relazione illustrativa e il Regolamento per la gestione del suolo in fregio ai corpi idrici;
2. Tavola 1: Carta del reticolo idrico (redatta sulla base cartografica della C.T.R. in scala 1:10.000), nella quale viene evidenziato tutto il reticolo idrico;
3. Tavola 2: Perimetrazione delle fasce di rispetto dei corpi idrici superficiali, redatta in scala 1:5.000 su base derivata da rilievo aerofotogrammetrico.

## INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO

Nella Tavola 1 è stato individuato l'intero reticolo idrografico sulla base delle disposizioni dalla D.G.R. n. 9/2762 del 22.12.2011.

Per l'individuazione del reticolo idrico, oltre a un rilievo diretto eseguito a piano campagna, sono state utilizzate le mappe del catasto terreni (N.C.T.) disponibili presso gli uffici del Comune di San Zenone al Lambro.

Definendo e cartografando la rete idrografica è stata operata una logica semplificazione, escludendo da qualsiasi reticolo i canali funzionali ai singoli fondi agricoli (canali aziendali).

Nel dettaglio dell'area comunale, va precisato come l'analisi territoriale conduca all'individuazione di due unità topograficamente, morfologicamente e idraulicamente distinte: il Livello Fondamentale della Pianura e la Valle del Lambro.

- I. La prima unità morfologica (Livello Fondamentale della Pianura) si presenta come una superficie sub-pianeggiante, modestamente immergente verso quadranti meridionali e caratterizzata da una significativa monotonia planare. Nel sottosuolo la falda idrica si sviluppa a profondità variabile (fortemente influenzata dall'effetto drenante esercitato dal Lambro) e il reticolo idrico viene alimentato da N e da E attraverso derivazioni di acqua irrigua, oltre che dalla raccolta delle colature.
- II. La seconda unità (Valle del Lambro) occupa la depressione olocenica del corso d'acqua ed è caratterizzata da un reticolo alimentato dalle colature provenienti dal sovrastante terrazzo (fatta ovvia eccezione per il Lambro stesso).

Si riconoscono così tre tipologie di reticolo:

1. Il reticolo principale di competenza della Regione Lombardia, in particolare:
  - a. fiume Lambro (o Lambro Settentrionale)
2. Il reticolo di competenza del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana (che assolve una funzione irrigua e viene alimentato da NE), tra cui i seguenti corsi d'acqua:
  - a. Badia
  - b. Ospitale Nord

3. I canali al servizio di derivazioni idriche, in particolare il Cavo Marocco (grande derivazione irrigua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.) e una serie di diramatori/scaricatori dal reticolo di competenza consortile che vengono utilizzati sia per distribuire l'acqua ad uso irriguo sul territorio di San Zenone, sia per scaricare le acque in eccesso in Lambro. Detto reticolo è costituito da:
- a. il Cavo Marocco
  - b. le derivazioni della Camola Frata Vecchia (di competenza consortile)
  - c. le derivazioni della Maiocca (di competenza consortile)

Sul territorio non è stato individuato un reticolo minore di competenza comunale; si precisa, inoltre, che i canali di cui all'elenco del punto 3 sono da considerarsi opere funzionali al reticolo di competenza consortile (per le ragioni sopra citate) o al servizio della derivazione irrigua (Cavo Marocco), motivo per il quale su di essi non si applicano le norme di polizia idraulica.

## **REGOLAMENTO**

### ***Art. 1. Finalità ed obiettivi***

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici in Comune di San Zenone al Lambro, così come previsto dalla L.R. 1/2000 e attuato dalla D.G.R. n. 22.12.2001, n. 9/2762.
2. Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:
  - a. la salvaguardia e il mantenimento della rete idrica territoriale;
  - b. l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici sul territorio comunale di San Zenone al Lambro;
  - c. la definizione di uno strumento normativo per le attività urbanistiche pertinenti gli ambiti di possibile interferenza con il reticolo idrografico, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione delle acque stesse;
  - d. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative vigenti in materia di polizia idraulica (T.U. n. 523/1904 e s.m.i; D.G.R.L. n. 9/2762/2011);
  - e. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative relative al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

### ***Art. 2. Competenze***

1. Per polizia idraulica si intendono tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
  - a. la vigilanza;
  - b. l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
  - c. il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
  - d. il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.
2. Le attività di polizia idraulica sono svolte:

- a. sul reticolo principale di cui all'elenco 1 dalla Regione Lombardia;
- b. sul reticolo di cui all'elenco 2 dal Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana.

<b><u>Elenco 1</u></b> <b><u>RETICOLO PRINCIPALE di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA</u></b> <b><u>(allegato A della DGRL 22.12.2011, n. 9/2762)</u></b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
MI014	Lambro (o Lambro Settentrionale)

<b><u>Elenco 2</u></b> <b><u>RETICOLO IDRICO di COMPETENZA</u></b> <b><u>DEL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA</u></b> <b><u>(allegato D della DGR22.12.2011, n. 9/2762)</u></b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
TR045B	Badia
SE025	Ospitala Nord

3. Restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del T.U. n. 1775/1933) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni idriche ed al loro esercizio, nell'ambito dei quali devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti presentati all'elenco 3. Su detti canali non si applicano le norme di polizia idraulica.

<b><u>Elenco 3</u></b> <b><u>CANALI AL SERVIZIO DI DERIVAZIONI IDRICHE</u></b>	
<b>Denominazione</b>	
Cavo Marocco	
Derivazione della Camola Frata Vecchia	
Derivazione della Maiocca	

### ***Art. 3. Normativa di riferimento***

1. La polizia idraulica è regolamentata dalla L. 2248/1865 allegato F e dal R.D. 523 del 25.07.1904, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/99 (art. 41) confermate nel D.Lgs. 152/06 all'art. 115, dalle Norme di Attuazione del P.A.I., dalla L. 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalla delibera regionale emanata in materia (DGR 9/2762/2011). Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, in particolare, sono disciplinati dalle seguenti norme:
  - a. per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale vige la disciplina prevista dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
  - b. oltre alle norme dettate dal T.U. n. 523/1904 e s.m.i., per le fasce del Fiume Lambro previste dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigono le norme del Piano specifico, adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001;
  - c. per i canali e le opere di bonifica di cui all'elenco 2 dell'art. 2 (reticolo di competenza del Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana), non rientranti nelle tipologie sopra specificate, vige la norma prevista dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e dagli artt. 133 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze), 134 e 135 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, previa autorizzazione), 138 (nulla osta idraulico) del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i., con portata residuale rispetto al R.D. 523/1904.

### ***Art. 4. Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico***

1. Per alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.



2. Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia". Pertanto fanno parte del demanio idrico:
  - a. le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 D.P.R. 238/99);
  - b. gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze<sup>(1)</sup>.
3. Su tutti i corpi idrici di cui agli elenchi 1 e 2 dell'art. 2 sono previste specifiche fasce di rispetto, valide, così come le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione e concessione<sup>(2)</sup>, anche per i tratti in cui i corsi d'acqua sono tombinati.
4. Per i tratti tombinati, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.
5. Nel calcolo delle fasce di rispetto, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa<sup>(3)</sup>.

---

<sup>1</sup> La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18/12/98 n. 12701, ha stabilito che: "fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".

<sup>2</sup> La concessione viene definita come l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze. Sarà pertanto cura del richiedente l'autorizzazione/concessione verificare la demanialità e/o la proprietà del sedime del corso d'acqua interessato dall'intervento; in caso di sedime demaniale, l'attività verrà assoggettata a concessione idraulica, diversamente a semplice autorizzazione. Nel caso di autorizzazione idraulica, il Richiedente dovrà essere in possesso di titolo di proprietà o convenzione legale con il proprietario dell'area o altro legittimo titolo di gestione del corpo idrico.

<sup>3</sup> Si precisa che negli allegati cartografici, la rappresentazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità sopra descritte. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione e concessione sarà necessario riportare la delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatto sviluppo degli elementi idrografici riportati nella cartografia allegata.

6. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale interessano l'alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci (all'interno dei quali le attività vietate e quelle consentite sono disciplinate da specifica normativa).
7. Oltre alle fasce previste dal T.U. n. 523/1904, per il Fiume Lambro vigono le fasce del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, individuate ed assoggettate a specifica disciplina secondo quanto previsto dal P.A.I..
8. Ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, per il reticolo idrico di competenza del Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana di cui all'elenco 2 dell'art. 2, le fasce di rispetto sono calcolate in misura di 4 e 10 m, all'interno delle quali qualsiasi attività è disciplinata dai predetti Regolamenti e soggetta ad autorizzazione del Consorzio stesso;
9. sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

#### ***Art. 5. Canali al servizio di derivazioni irrigue o di colo***

1. Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) intenda procedere ad interventi di modifica, alla soppressione o alla realizzazione di canali irrigui e/o di colo, anche se appartenenti al reticolo di cui all'elenco 3 dell'art. 2, dovrà presentare richiesta di titolo abilitativo all'Autorità comunale competente secondo le ordinarie procedure in materia edilizia (Permesso di costruire, DIA, SCIA ecc.) in quanto attività di trasformazione dello stato dei luoghi, allegando il provvedimento di cui al successivo comma 2.
-

2. Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell'opera o dell'intervento in progetto di cui al comma precedente con il reticolo idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico di competenza ed il relativo corpo idrico che costituisce la destinazione finale delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico parere idraulico/concessione per il recapito delle nuove acque di colo.

#### ***Art. 6. Obblighi dei privati***

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi lambiti dal reticolo di cui agli elenchi dell'art. 2 nonché da canali di colo o irrigui secondari devono:
  - a. tenere sempre bene efficienti i canali che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti canali nelle aste del reticolo afferente;
  - b. aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
  - c. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali ai canali confinanti con il loro fondo che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il canale stesso;
  - d. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
2. Previo autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.
3. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio ai canali lungo il loro confine in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del reticolo idrografico con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente

l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale sono necessari il parere idraulico e/o il nulla osta idraulico e/o la concessione, questi dovranno essere ottenuti preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

4. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto dei reticoli di cui agli elenchi dell'art. 2 andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela dei reticoli stessi e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sui corsi d'acqua e sui canali.